

# Gazzetta ufficiale L 432 dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

Legislazione

63° anno

21 dicembre 2020

Sommario

I Atti legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2020/2170 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, sull'applicazione dei contingenti tariffari e di altri contingenti di importazione dell'Unione** ..... 1
- ★ **Regolamento (UE) 2020/2171 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, che modifica l'allegato II bis del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio per quanto riguarda il rilascio di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso dall'Unione verso il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord** ..... 4
- ★ **Regolamento (UE) 2020/2172 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea** ..... 7

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.



## I

(Atti legislativi)

## REGOLAMENTI

**REGOLAMENTO (UE) 2020/2170 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 16 dicembre 2020  
sull'applicazione dei contingenti tariffari e di altri contingenti di importazione dell'Unione**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica («accordo di recesso») è stato concluso a nome dell'Unione con la decisione (UE) 2020/135 del Consiglio <sup>(2)</sup> ed è entrato in vigore il 1° febbraio 2020.
- (2) L'articolo 4 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord allegato all'accordo di recesso («protocollo») ribadisce che l'Irlanda del Nord è parte del territorio doganale del Regno Unito e che nulla nel protocollo osta a che il Regno Unito includa l'Irlanda del Nord nell'ambito di applicazione territoriale dell'elenco delle concessioni che lo riguarda allegato all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 («GATT 1994»).
- (3) L'articolo 13, paragrafo 1, del protocollo stabilisce che, nonostante altre disposizioni del protocollo, i riferimenti al territorio doganale dell'Unione contenuti nelle disposizioni applicabili del protocollo o nelle disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal protocollo al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord si intendono fatti anche al territorio terrestre dell'Irlanda del Nord.
- (4) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del protocollo, la normativa doganale dell'Unione definita all'articolo 5, punto 2), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> si applica al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Tali disposizioni, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 1, primo e secondo comma, del protocollo per quanto riguarda le merci trasportate in Irlanda del Nord da fuori dall'Unione, implicano che le misure tariffarie dell'Unione, compresi i contingenti tariffari nel quadro della tariffa doganale comune o degli accordi internazionali pertinenti, sono applicabili a tali merci ove tali merci siano considerate a rischio di essere successivamente trasferite nell'Unione. Tali contingenti tariffari comprendono i

<sup>(1)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 26 novembre 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 dicembre 2020.

<sup>(2)</sup> Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

contingenti tariffari di importazione di cui all'elenco degli impegni dell'Unione nell'ambito del GATT 1994, i contingenti tariffari di importazione concordati negli accordi internazionali bilaterali dell'Unione, ivi inclusi contingenti in deroga alle regole di origine, i contingenti tariffari di importazione nell'ambito dei regimi di difesa commerciale dell'Unione, gli altri contingenti tariffari di importazione autonomi e i contingenti tariffari di esportazione previsti negli accordi con i paesi terzi.

- (5) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo, le disposizioni del diritto dell'Unione elencate nell'allegato 2 del protocollo si applicano ugualmente al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, alle condizioni stabilite nel suddetto allegato. Tale allegato comprende la legislazione dell'Unione che stabilisce determinati contingenti di importazione.
- (6) Le intese bilaterali tra l'Unione e il Regno Unito in virtù del protocollo non danno origine a diritti e obblighi per i paesi terzi. Ne consegue che le importazioni effettuate nell'ambito di contingenti tariffari di importazione o di altri contingenti di importazione dell'Unione applicabili a merci originarie di un paese terzo che sono introdotte in Irlanda del Nord non possono essere conteggiate nel calcolo dei diritti di tale paese terzo nei confronti dell'Unione, se non con l'accordo del paese terzo in questione. Questa situazione comporta un rischio per il corretto funzionamento del mercato interno dell'Unione e per l'integrità della politica commerciale comune poiché consente un'elusione dei contingenti tariffari o di altri contingenti di importazione dell'Unione.
- (7) Per evitare tale rischio i contingenti tariffari di importazione e altri contingenti di importazione dell'Unione dovrebbero essere disponibili solo per le merci importate e immesse in libera pratica nell'Unione, e non in Irlanda del Nord.
- (8) Qualsiasi accordo tra l'Unione e un paese terzo che preveda contingenti tariffari di esportazione si applica solo alle merci importate nell'Unione. Il paese terzo in questione potrebbe pertanto rifiutarsi di rilasciare licenze di esportazione per le importazioni dirette in Irlanda del Nord.
- (9) In virtù dell'articolo 5, paragrafi 3 e 4, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 3, del protocollo, il presente regolamento si applica anche al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Le merci importate dall'esterno dell'Unione sono ammissibili al trattamento in base ai contingenti tariffari di importazione o ad altri contingenti di importazione dell'Unione o ai contingenti tariffari di esportazione applicati da paesi terzi solo se tali merci sono immesse in libera circolazione nei seguenti territori:

- il territorio del Regno del Belgio,
- il territorio della Repubblica di Bulgaria,
- il territorio della Repubblica ceca,
- il territorio del Regno di Danimarca, a eccezione delle isole Færøer e della Groenlandia,
- il territorio della Repubblica federale di Germania, a eccezione dell'isola di Helgoland e del territorio di Büsingen (trattato del 23 novembre 1964 tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione elvetica),
- il territorio della Repubblica di Estonia,
- il territorio dell'Irlanda,
- il territorio della Repubblica ellenica,
- il territorio del Regno di Spagna, a eccezione di Ceuta e Melilla,
- il territorio della Repubblica francese, a eccezione dei paesi e territori d'oltremare francesi cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ma compreso il territorio di Monaco quale definito nella convenzione doganale conclusa a Parigi il 18 maggio 1963 (*Journal officiel de la République française* del 27 settembre 1963, pag. 8679),

- il territorio della Repubblica di Croazia,
- il territorio della Repubblica italiana, a eccezione del comune di Livigno,
- il territorio della Repubblica di Cipro, conformemente alle disposizioni dell'atto di adesione del 2003,
- il territorio della Repubblica di Lettonia,
- il territorio della Repubblica di Lituania,
- il territorio del Granducato del Lussemburgo,
- il territorio dell'Ungheria,
- il territorio di Malta,
- il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa,
- il territorio della Repubblica d'Austria,
- il territorio della Repubblica di Polonia,
- il territorio della Repubblica portoghese,
- il territorio della Romania,
- il territorio della Repubblica di Slovenia,
- il territorio della Repubblica slovacca,
- il territorio della Repubblica di Finlandia,
- il territorio del Regno di Svezia, e
- il territorio delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia quali definite nel trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro, firmato a Nicosia il 16 agosto 1960.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

D. M. SASSOLI

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

M. ROTH

---

**REGOLAMENTO (UE) 2020/2171 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
**del 16 dicembre 2020**

**che modifica l'allegato II bis del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio per quanto riguarda il rilascio di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso dall'Unione verso il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). In conformità di tale articolo, l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica <sup>(2)</sup> («accordo di recesso») è stato concluso a nome dell'Unione per mezzo della decisione (UE) 2020/135 del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (2) In base ai termini dell'accordo di recesso, a partire dal 31 gennaio 2020 il Regno Unito non è più uno Stato membro dell'Unione europea e il diritto primario e derivato dell'Unione cesseranno di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito il 31 dicembre 2020, al termine del periodo di transizione fissato nell'accordo di recesso.
- (3) Il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio <sup>(4)</sup> istituisce un sistema comune di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso finalizzato a promuovere la sicurezza dell'Unione e internazionale e offrire parità di condizioni agli esportatori dell'Unione.
- (4) Il regolamento (CE) n. 428/2009 istituisce «autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione» che agevolano i controlli sulle esportazioni a basso rischio di prodotti a duplice uso verso determinati paesi terzi. Attualmente l'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione n. EU001 è prevista per Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, compreso il Liechtenstein, e Stati Uniti d'America.
- (5) Il Regno Unito è parte dei pertinenti trattati internazionali e membro di regimi internazionali di non proliferazione e continua a rispettarne pienamente gli obblighi e gli impegni.
- (6) Il Regno Unito applica controlli adeguati e proporzionati per tenere efficacemente conto delle considerazioni sul previsto uso finale e sul rischio di sviamenti di destinazione, in linea con le disposizioni e gli obiettivi del regolamento (CE) n. 428/2009.
- (7) L'aggiunta del Regno Unito all'elenco dei paesi per i quali è prevista l'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione n. EU001 non avrebbe effetti negativi sulla sicurezza dell'UE e internazionale.

<sup>(1)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 26 novembre 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 dicembre 2020.

<sup>(2)</sup> Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7).

<sup>(3)</sup> Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio del 30 gennaio 2020 relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).

- (8) Considerando che il Regno Unito è un'importante destinazione per i prodotti a duplice uso fabbricati nell'Unione, è opportuno aggiungere il Regno Unito all'elenco delle destinazioni per le quali è prevista l'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione n. EU001, al fine di garantire l'applicazione uniforme e coerente dei controlli in tutta l'Unione, fornire condizioni di parità per gli esportatori dell'Unione ed evitare oneri amministrativi superflui, proteggendo nel contempo la sicurezza dell'Unione e internazionale.
- (9) In ottemperanza al principio di proporzionalità, per realizzare gli obiettivi fondamentali di evitare perturbazioni commerciali sproporzionate e oneri amministrativi eccessivi per le esportazioni dell'Unione di prodotti a duplice uso verso il Regno Unito, è necessario e opportuno stabilire norme relative all'inclusione del Regno Unito nell'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione n. EU001. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, TUE.
- (10) Considerata l'urgenza dettata dalle circostanze del recesso del Regno Unito dall'Unione, si ritiene opportuno ammettere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
- (11) Al fine di garantire che il Regno Unito sia incluso senza indugio nell'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione europea n. EU001, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

L'allegato II bis del regolamento (CE) n. 428/2009 è modificato come segue:

- 1) nel titolo, la dicitura «Esportazioni verso Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, compreso il Liechtenstein, e Stati Uniti d'America» è sostituita dalla seguente:  
  
«Esportazioni verso Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, compreso il Liechtenstein, Regno Unito e Stati Uniti d'America»;
- 2) nella parte 2, il seguente trattino è inserito dopo il sesto trattino:  
  
«— Regno Unito (fatta salva l'applicazione del presente regolamento al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, conformemente all'allegato 2, punto 47, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo") allegato all'accordo di recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (\*), nel quale sono elencate le disposizioni di diritto dell'Unione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo)

(\*) Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7).

#### Articolo 2

##### **Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*  
D. M. SASSOLI

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
M. ROTH

---

**REGOLAMENTO (UE) 2020/2172 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
**del 16 dicembre 2020**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio <sup>(2)</sup> ha previsto un accesso illimitato al mercato dell'Unione in franchigia doganale per quasi tutti i prodotti originari dei partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione se e fintantoché non fossero stati conclusi accordi bilaterali con tali parti beneficiarie.
- (2) Sono stati ormai conclusi accordi di stabilizzazione e di associazione con tutte e sei le parti beneficiarie. L'ultimo a essere stato concluso è l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Kosovo <sup>\*</sup>, dall'altro, entrato in vigore il 1° aprile 2016.
- (3) Il regolamento delegato (UE) 2017/1464 della Commissione <sup>(3)</sup> ha modificato il regolamento (CE) n. 1215/2009, eliminando le preferenze bilaterali concesse al Kosovo, ma mantenendo la preferenza unilaterale concessa a tutte le parti beneficiarie dei Balcani occidentali sotto forma di sospensione di tutti i dazi per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata e del loro accesso al contingente tariffario globale di 30 000 hl per i vini.
- (4) Tenuto conto delle differenze nella portata della liberalizzazione tariffaria nell'ambito dei regimi contemplati dagli accordi di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione e tutti i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione e delle preferenze concesse a norma del regolamento (CE) n. 1215/2009, è opportuno prorogare il periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1215/2009 fino al 31 dicembre 2025.
- (5) La proroga del periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1215/2009 è considerata una garanzia adeguata della partecipazione e dell'impegno rafforzati dell'Unione a favore dell'integrazione commerciale dei Balcani occidentali. L'attuale sistema di misure commerciali autonome rimane un valido sostegno per le economie dei partner dei Balcani occidentali.
- (6) Occorre inoltre modificare la denominazione di due delle parti beneficiarie per rispecchiare l'ultima terminologia concordata.
- (7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1215/2009,

<sup>(1)</sup> Posizione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 dicembre 2020.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 1).

<sup>\*</sup> Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

<sup>(3)</sup> Regolamento delegato (UE) 2017/1464 della Commissione, del 2 giugno 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio per quanto riguarda le concessioni commerciali accordate al Kosovo\* in seguito all'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Kosovo, dall'altro (GU L 209 del 12.8.2017, pag. 1).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1215/2009 è così modificato:

- 1) gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 1

#### **Regimi preferenziali**

1. I prodotti originari dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina, del Kosovo \*, del Montenegro, della Macedonia del Nord e della Serbia (le "parti beneficiarie") di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata sono ammessi all'importazione nell'Unione senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente e in esenzione dai dazi doganali e dagli oneri di effetto equivalente.

2. I prodotti originari delle parti beneficiarie continuano a beneficiare delle disposizioni del presente regolamento laddove ciò sia indicato. Tali prodotti beneficiano inoltre di qualsiasi concessione contemplata dal presente regolamento che sia più favorevole rispetto a quelle previste dagli accordi bilaterali tra l'Unione e tali parti beneficiarie.

*Articolo 2*

#### **Condizioni di ammissione al regime preferenziale**

1. L'ammissione al beneficio di uno dei regimi preferenziali di cui all'articolo 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) osservanza della definizione di "prodotti originari" di cui al titolo II, capo 1, sezione 2, sottosezioni 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 (\*) della Commissione e al titolo II, capo 2, sezione 2, sottosezioni 10 e 11, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 (\*\*) della Commissione;
- b) impegno delle parti beneficiarie a non applicare nuovi dazi e oneri di effetto equivalente né nuove restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente alle importazioni originarie dell'Unione, nonché a non aumentare i dazi o gli oneri esistenti e a non introdurre altre restrizioni a decorrere dal 30 settembre 2000;
- c) impegno delle parti beneficiarie a favore di una cooperazione amministrativa efficace con l'Unione, onde prevenire qualsiasi rischio di frode; e
- d) impegno delle parti beneficiarie a non commettere violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani, compresi i diritti fondamentali del lavoro, dei principi fondamentali della democrazia e dello Stato di diritto.

2. Fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il diritto di beneficiare del regime preferenziale di cui all'articolo 1 è subordinato alla disponibilità delle parti beneficiarie ad avviare riforme economiche efficaci e una cooperazione regionale con gli altri paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, in particolare attraverso la creazione di zone di libero scambio in conformità dell'articolo XXIV del GATT 1994 e delle altre disposizioni pertinenti dell'OMC.

In caso di inosservanza del primo comma, il Consiglio può adottare misure appropriate deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

3. In caso di inosservanza a opera di una parte beneficiaria del paragrafo 1, lettera a), b) o c), o del paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può sospendere, in tutto o in parte, il diritto della parte beneficiaria in questione ai benefici previsti dal presente regolamento. Tali atti sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8, paragrafo 4.

\* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(\*) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

(\*\*) Regolamento delegato (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).»;

2) l'articolo 3 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per alcuni prodotti vitivinicoli elencati nell'allegato I e originari delle parti beneficiarie, i dazi doganali applicabili alle importazioni nell'Unione sono sospesi per i periodi, ai livelli ed entro i limiti del contingente tariffario dell'Unione, e alle condizioni indicate nel suddetto allegato I per ciascun prodotto e origine.»;

b) il paragrafo 2 è soppresso;

3) l'articolo 4 è soppresso;

4) all'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

«I contingenti tariffari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento vengono gestiti dalla Commissione a norma del titolo II, capo 1, sezione 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.»;

5) all'articolo 7, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b) gli adeguamenti richiesti dalla concessione di preferenze commerciali ai sensi di altri accordi tra l'Unione e le parti beneficiarie;

c) la sospensione, in tutto o in parte, del diritto della parte beneficiaria in questione ai benefici previsti dal presente regolamento in caso di inosservanza a opera di tale parte beneficiaria dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d).»;

6) all'articolo 8, il paragrafo 3 è soppresso;

7) all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Qualora constino alla Commissione elementi di prova sufficienti della sussistenza di frodi o della mancata collaborazione amministrativa necessaria per la verifica delle prove dell'origine, ovvero di un forte aumento delle esportazioni nell'Unione, superiore al livello della normale capacità di produzione e di esportazione o di un'inosservanza dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) o c), a opera delle parti beneficiarie, essa può adottare misure per sospendere integralmente o in parte i regimi previsti dal presente regolamento per un periodo di tre mesi, purché abbia preliminarmente:

a) comunicato le proprie intenzioni al comitato di attuazione per i Balcani occidentali;

b) invitato gli Stati membri ad adottare i provvedimenti cautelari necessari per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione e/o le parti beneficiarie a osservare l'articolo 2, paragrafo 1;

c) pubblicato un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* per indicare che esistono dubbi fondati in merito all'applicazione dei regimi preferenziali e/o all'osservanza dell'articolo 2, paragrafo 1, a opera della parte beneficiaria in questione, tali da rimettere in discussione il suo diritto di continuare a godere dei vantaggi concessi dal presente regolamento.

Le misure di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottate mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8, paragrafo 4.»;

- 8) all'articolo 12, il secondo comma è sostituito dal seguente:  
«Il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2025.»;
- 9) l'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento;
- 10) l'allegato II è soppresso.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*  
D. M. SASSOLI

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
M. ROTH

---

## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

## RELATIVO AI CONTINGENTI TARIFFARI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Quando davanti al codice NC figura «ex», il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione	Volume del contingente per anno <sup>(1)</sup>	Parti beneficiarie	Aliquota del dazio
09.1530	ex 2204 21 94 ex 2204 21 95 ex 2204 21 96 ex 2204 21 97 ex 2204 21 98 ex 2204 22 93 ex 2204 22 94 ex 2204 22 95 ex 2204 29 93 ex 2204 29 94 ex 2204 29 95	Vini di uve fresche, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, diversi dai vini spumanti	30 000 hl	Albania <sup>(2)</sup> , Bosnia-Erzegovina <sup>(3)</sup> , Kosovo <sup>(4)</sup> , Montenegro <sup>(5)</sup> , Macedonia del Nord <sup>(6)</sup> , Serbia <sup>(7)</sup> .	Esenzione ».

<sup>(1)</sup> Un volume globale per contingente tariffario accessibile per le importazioni originarie delle parti beneficiarie.

<sup>(2)</sup> L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari dell'Albania è subordinato al previo esaurimento del contingente tariffario individuale previsto dal protocollo sul vino concluso con l'Albania. Tale contingente tariffario individuale è aperto in forza degli ordini n. 09.1512 e n. 09.1513.

<sup>(3)</sup> L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari della Bosnia-Erzegovina è subordinato al previo esaurimento di entrambi i contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo sul vino concluso con la Bosnia-Erzegovina. Tali contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini n. 09.1528 e n. 09.1529.

<sup>(4)</sup> L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari del Kosovo è subordinato al previo esaurimento di entrambi i contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo sul vino concluso con il Kosovo. Tali contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini n. 09.1570 e n. 09.1572.

<sup>(5)</sup> L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari del Montenegro, nella misura in cui esso riguarda i prodotti di cui al codice NC 2204 21, è subordinato al previo esaurimento del contingente tariffario individuale previsto dal protocollo sul vino concluso con il Montenegro. Tale contingente tariffario individuale è aperto in forza dell'ordine n. 09.1514.

<sup>(6)</sup> L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari della Macedonia del Nord è subordinato al previo esaurimento di entrambi i contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo aggiuntivo sul vino concluso con la Macedonia del Nord. Tali contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini n. 09.1558 e n. 09.1559.

<sup>(7)</sup> L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari della Serbia è subordinato al previo esaurimento di entrambi i contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo sul vino concluso con la Serbia. Tali contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini n. 09.1526 e n. 09.1527.



ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni  
dell'Unione europea  
L-2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

IT